

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente
Dott. Marco Dell'Utri Giudice
Dott. Francesco Colella Giudice relatore

ha pronunciato in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 2022 dell'anno 2004 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili

TRA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, negli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge

RECLAMANTE

E

R. A., elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Via del Bricchetto, n. 7, nello
studio dell'Avv. B. Spadoni, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.to
N. Adragna giusta procura a margine della memoria difensiva

RECLAMATA

IL TRIBUNALE

sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti, osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., ritualmente notificato, il prof. R. A., dipendente
dell'Amministrazione resistente in servizio presso il Liceo classico Guglielmotti
di Civitavecchia, con qualifica di dirigente scolastico, adiva l'intestato
Tribunale chiedendo che il Giudice ordinasse al Ministero dell'Istruzione e

all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di mantenere in servizio esso istante per un ulteriore biennio a decorrere dal 1° settembre 2004.

A sostegno della domanda riferiva che aveva già chiesto e ottenuto la prosecuzione in servizio finalizzata al raggiungimento dell'anzianità massima pensionabile, fino al 1° settembre 2004, ai sensi dell'art. 509, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1994; che, con successiva istanza dell'8.1.2004, aveva chiesto una ulteriore proroga biennale del mantenimento in servizio ai sensi degli artt. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 e 509, comma 5, del D.Lgs. n. 297 sopra citato; che l'ufficio Scolastico Regionale per il Lazio aveva rigettato le detta istanza assumendo che non era consentita una ulteriore proroga ai fini del mantenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età.

Tanto premesso, il ricorrente deduceva l'erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 509 del D.Lgs. 297/1994 e 16 del D.Lgs. 503/1992, sostenendo che i benefici previsti dalle due norme non erano alternativi ma cumulabili, in quanto nessuna previsione di legge prevedeva l'esclusione del beneficio richiesto in presenza di godimento dell'altro.

In ordine al periculum, deduceva che l'immediato collocamento a riposo gli avrebbe precluso di fruire del beneficio successivamente, con conseguente irreversibile pregiudizio – non altrimenti ristorabile all'esito del giudizio di merito – al proprio diritto a rimanere in servizio.

Istituitosi ritualmente il contraddittorio, il Ministero dell'Istruzione contestava e impugnava quanto ex adverso dedotto ed allegato, concludendo per il rigetto dell'istanza cautelare, per difetto sia del fumus boni iuris che del periculum in mora.

Il Giudice Unico del Lavoro, in prime cure, accoglieva la domanda cautelare e, per l'effetto, ordinava al Ministero di mantenere in servizio il prof. R., per un altro biennio, a decorrere dal 1°.9.2004.

L'odierno istante, come rappresentato, proponeva tempestivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la detta determinazione giudiziale, censurandola, in via principale, per difetto del fumus e, comunque, per l'insussistenza del periculum, atteso che, in data 1.9.2004, il R. sarebbe andato in quiescenza, a 70 anni di età, con l'anzianità massima di 39 anni e 4 mesi.

L'originario ricorrente si riportava integralmente alle argomentazioni svolte in primae curae, ribadendo la fondatezza della domanda; concludeva, quindi, per il rigetto del reclamo, con integrale conferma del provvedimento impugnato.

All'udienza del 16.7.2004, dinanzi al Collegio, i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e il Tribunale, all'esito della discussione, si riservava.

Il Collegio ritiene che le questioni sottese alla decisione del presente reclamo siano fondate, con il conseguente accoglimento del gravame e l'integrale revoca del provvedimento impugnato.

Giova premettere, in punto di fatto, che è pacifico che il ricorrente ha già ottenuto (con scadenza il 1° settembre 2004) la proroga quinquennale del mantenimento in servizio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo, prevista - ai fini del conseguimento, nella misura massima, della pensione - dall'art. 509, comma 2, del Decreto legislativo n. 297 del 1994; nella presente controversia chiede che venga ordinato all'Amministrazione resistente il mantenimento in servizio per un ulteriore biennio ai sensi degli artt. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 e 509, comma 5, del D.Lgs. n. 297/1994, il quale dispone: "Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti".

Occorre stabilire, pertanto, se il limite di età per il collocamento a riposo di cui alla citata disposizione vada individuato in quello ordinariamente previsto (nel caso di specie il 65° anno di età) o in quello eventualmente già prorogato per effetto del mantenimento in servizio finalizzato al conseguimento della pensione nella misura massima.

E' opportuno ricostruire, in limine, il quadro normativo di riferimento.

L'art. 509, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1994, stabilisce che il personale scolastico "che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età".

L'art. 16 del D.Lgs. n. 503/92, di cui il ricorrente invoca l'applicazione, recita: "E' in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli pubblici non economici ...di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti".

Il comma 5° dell'art. 509 del D.Lgs. 297/94 riproduce - estendendola espressamente ai dipendenti del settore scolastico - la medesima disposizione. Ebbene, ritiene il Collegio che le disposizioni in esame, avuto particolare riguardo a quella invocata dal ricorrente, debbano essere lette e interpretate alla luce del limite massimo del settantesimo anno di età posto dal comma 2 del citato articolo 509, con esclusione della possibilità di cumulare entrambi i benefici in esse previsti.

In proposito, giova preliminarmente rammentare che spetta alla scelta discrezionale del legislatore stabilire, entro il consueto limite della ragionevolezza e per particolari categorie, deroghe al limite massimo previsto in generale per il collocamento a riposo, atteso che non è dato di rinvenire, nel nostro ordinamento, alcuna previsione di carattere generale che consenta ai pubblici dipendenti il superamento del detto limite.

Già la stessa Consulta, invero, ha avuto modo di chiarire che “deve escludersi la esistenza di un limite unico di età generale per l'intero settore pubblico, essendo previsti limiti diversi a seconda delle categorie di personale ...omissis; inoltre, relativamente al prolungamento dell'età pensionabile devesi riconoscere un'ampia discrezionalità del legislatore con il solo limite della manifesta arbitrarietà”; è stato anche precisato che la disposizione di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992 ha carattere eccezionale, non potendosi affermare, pertanto, l'esistenza di un diritto incondizionato del dipendente pubblico al mantenimento in servizio per un biennio (cfr. C. Cost., sentenze nn. 162 e 227 del 1997).

L'eccezionalità della previsione in esame, invero, si rinviene alla luce della stessa legge delega che - seppure introdotta con finalità di contenimento della spesa pubblica in ordine a trattamenti di quiescenza e previdenza - comporta, tuttavia, il carico economico del trattamento di servizio attivo e degli oneri riflessi, in genere complessivamente maggiori (per la normale anzianità e livello del personale che abbia raggiunto i limiti di età) rispetto a quelli connessi a nuove assunzioni (per livelli e anzianità iniziale).

Orbene, dal carattere eccezionale delle disposizioni in esame non può che discendere che le stesse sono insuscettibili di una interpretazione estensiva, dovendosi in tali ipotesi l'interprete limitare ad una esegesi strettamente letterale, in ossequio al principio espresso dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Venendo al caso sub iudice, pertanto, il dies a quo della proroga di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992 va identificato con l'età massima normalmente prevista per il collocamento a riposo della categoria di appartenenza del dipendente pubblico e non con la maggiore età derivante dalla concessione, in concreto, di una particolare proroga.

In tal senso, invero, depone il senso letterale delle parole usate dal legislatore, il quale si è riferito ai limiti per il collocamento a riposo "per essi previsti" e, dunque, quali in astratto fissati dalla legge e non quali in concreto derivanti dalla particolare situazione del dipendente.

La tesi esposta, d'altro canto, è stata esplicitamente sostenuta dalla Consulta, la quale, enunciando un principio che questo Collegio ritiene pienamente condivisibile, ha affermato che "la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo (art. 509, comma 5, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e art. 16 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503) si riferisce ad un biennio oltre i limiti di età per il collocamento in pensione, previsti in via normale per la determinata categoria di personale e non in riferimento ai limiti derivanti da ulteriori benefici di proroga o di trattenimento in servizio per conseguire il minimo pensionabile o il massimo del servizio valutabile, come risulta evidente dalla formulazione della norma che adotta l'espressione limite di età, con evidente riferimento a quelli ordinari per ciascuna categoria e non a quelli di prolungamento del servizio oltre i limiti in base a particolari benefici previsti da altre disposizioni di favore" (cfr. Corte Costituzionale, ordinanza 7-13 giugno 2000).

Ne consegue che, avendo il R. già goduto di un quinquennio proroga ex art. 509 comma 2 del menzionato decreto, allo stesso non può essere riconosciuto il diritto ad un ulteriore mantenimento in servizio ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

In proposito, occorre precisare, in relazione alle osservazioni fatte dall'odierno reclamato sul punto, che è vero che la pronuncia in esame trae origine da una fattispecie parzialmente difforme da quella in esame; ma è altresì vero che i Giudici della Consulta sono giunti alla conclusione predetta dopo aver chiarito che la questione di costituzionalità era stata sollevata dal Giudice a quo onde giungere, in definitiva, alla soluzione per cui "il dies a quo per il

computo del biennio" (di permanenza in servizio, ex art. 16 del d.lgs n. 503 del 1992 e art. 509, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994) "non sarà sic et simpliciter il 65° anno d'età dell'interessato, bensì il giorno in cui egli avrebbe dovuto essere collocato a riposo per effetto dei benefici di trattenimento in servizio di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 509", ciò che è esattamente quanto richiesto dal ricorrente in questa sede.

Mette conto di evidenziare, infine, che, in relazione al rapporto tra le norme in questione, si sono già pronunciati nel senso qui accolto numerosi Tribunali amministrativi (cfr., per i medici primari ospedalieri, TAR Friuli Venezia Giulia n. 569/93 e TAR Marche n. 1141/97; per gli appartenenti al corpo di Polizia penitenziaria, TAR Calabria n. 897/99; per i professori universitari TAR Campania n. 1283/93 e TAR Abruzzo n. 739/98), mentre gli stessi TAR che aderiscono alla tesi contraria lasciano in genere fermo, comunque, il limite invalicabile dei 70 anni di età (cfr. TAR Reggio Calabria n. 280/96, peraltro riformato da C. di Stato n. 3504/2002).

Né il diritto del ricorrente può fondarsi sull'art. 29 del ccnl di categoria.

Invero, il secondo comma della norma in questione ammette che il dipendente possa chiedere il mantenimento in servizio anche oltre il raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento e indipendentemente dal limite di età; tuttavia, la genericità della clausola contrattuale – che non prevede alcun limite massimo per l'esercizio della facoltà de quo – e, quindi, la irragionevolezza di una interpretazione che consentisse una illimitata facoltà di permanenza in servizio, deve indurre a ritenere che con la locuzione "limite di età" si sia inteso far riferimento esclusivamente al 65° anno di età di cui al primo comma della medesima disposizione, con esclusione, pertanto, della possibilità di proseguire l'attività lavorativa oltre il 70° anno di età previsto, come limite invalicabile, dal comma 2 dell'art. 509 al fine di soddisfare

l'interesse, di rilievo costituzionale, volto a conseguire la massima anzianità contributiva.

Per tutte le anzidette ragioni, il reclamo va accolto, con conseguente revoca dell'ordinanza impugnata.

La complessità della questione trattata e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario inducono a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, così provvede:

1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza cautelare emessa in data 27 maggio 2004 all'esito del procedimento iscritto al n. 561/2004 R.G.A.C.;

2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi cautelari.

Si comunichi ai procuratori delle parti a cura della cancelleria.

Così deciso in Civitavecchia, il 16 luglio 2004.

Il Giudice rel.

Dott. Francesco Colella

Il Presidente

Dott.ssa Cecilia Pratesi